

N. ./2023 p.u.



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.
- dott. Andrea Giovanni Melani – giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso *ex artt.* 40 e 44 CCII depositato l'8.3.2023 chiedeva *"fissarsi termine pari a giorni 60 [...] per presentare il piano di ristrutturazione, la domanda di omologa degli accordi e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCIP"*.

Il tribunale, con decreto del 10.03.2023, fissava il termine all'8.5.2023.

Con istanza del 20.04.2023 la ricorrente chiedeva proroga di 60 gg..

Pende istanza di liquidazione giudiziale depositata dall'*ex* legale della debitrice il 6.2.2023.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 44, lett. a) CCII il termine concesso dal tribunale può essere prorogato, in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni *"in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale"*.

Pendendo l'istanza dell'*ex* legale, la lettera della legge parrebbe dunque escludere la prorogabilità del termine.

La ricorrente ha tuttavia insistito per la concessione della proroga sulla base dell'assunto per cui l'istante non sarebbe suo creditore e conseguentemente non sarebbe legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale.

La prospettiva della ricorrente è condivisibile.

In linea generale si ritiene che la possibilità, per l'imprenditore, di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale, non possa essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate.

Ciò innanzitutto alla luce dei principi generali esplicitati dal CCII.

L'art. 4, primo comma CCII, implicitamente richiamando il contenuto degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., sancisce il dovere, non solo in capo al debitore ma anche in capo ai creditori, di comportarsi

secondo buona fede nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

L'ultimo comma del medesimo articolo ribadisce che i creditori "*hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore*".

Come evidenziato nei primi commenti, la norma rende i creditori, concepiti finora essenzialmente come titolari di diritti, destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso.

Può inoltre citarsi l'art. 7 CCII che sanziona sì gli abusi del debitore, ma va letto come espressione di un principio generale, che specularmente riguarda anche i creditori.

Nello specifico il predetto articolo stabilisce che, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale deve esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Richiamando le considerazioni sopra esposte sull'art. 4, si ritiene che la *ratio* dell'art. 7 – evitare iniziative strumentali da parte del debitore – debba applicarsi anche in relazione alla condotta del creditore.

Ciò in armonia con l'impostazione generale del CCII, che mira a favorire il ricorso a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove, come nel caso in esame, il debitore prospetti la prosecuzione dell'attività aziendale.

Alla luce di tali considerazioni può affermarsi che il tribunale, nel decidere sulla proroga *ex art.* 44 CCII in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, sia chiamato ad una delibazione sulla stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva laddove sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità/infondatezza.

Nel caso in esame l'istante per la liquidazione giudiziale, dopo aver elencato una serie di contenziosi tributari dallo stesso patrocinati su incarico della società e di altre società del gruppo, lamenta il mancato saldo del proprio compenso per € 111.585,57, oltre accessori di legge.

In primo luogo pare difficoltosa la stessa identificazione dello specifico debitore, in quanto almeno una parte del contenzioso riguarderebbe il \_\_\_\_\_ (v. p. 2 dell'istanza).

Si osserva inoltre che, nonostante la società avesse esplicitato le proprie contestazioni in epoca antecedente l'odierno procedimento, il ricorrente non ha mai ritenuto di avviare un giudizio di accertamento del proprio credito, neppure attraverso la procedura di acquisizione del parere di conformità avanti all'Ordine degli avvocati per poi agire in via monitoria.

La società, nel presente giudizio, ha comunque preso posizione su ogni pretesa creditoria e prodotto documentazione che pare dimostrare il pagamento integrale dei compensi.

Pur tenuto conto della sommarietà della presente delibazione, le deduzioni di \_\_\_\_\_ e la documentazione dalla stessa versata in atti paiono dunque univocamente condurre ad un giudizio di infondatezza dell'istanza di liquidazione giudiziale: le contestazioni della società sembrano *prima facie* idonee a provare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dedotta (Cass. civ., n. 16853/22).

A confortare questa conclusione può altresì richiamarsi la recente pronuncia del tribunale di Milano (7.3.2023), che ha rigettato l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal medesimo legale contro altra società del gruppo rilevando la mancanza di prova del credito dell'istante e la fondatezza delle contestazioni svolte dalla resistente.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si ritiene che la pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale non sia ostativa alla concessione della proroga.

Nel merito sussistono i “*giustificati motivi*” richiesti dall'art. 44 CCII per l'accoglimento della relativa istanza.

Come risulta dal parere del commissario giudiziale, infatti, i professionisti coinvolti dalla società “*sono impegnati nella predisposizione di un accordo di ristrutturazione del debito di gruppo e di una correlata transazione fiscale di gruppo*” e “*forniscono con puntualità al commissario tutti i chiarimenti richiesti*”.

In relazione allo stato di avanzamento degli accordi, la ricorrente ha dato prova dell'acquisto, da parte di altra società (interessata al successo della procedura di risoluzione della crisi del gruppo), dei crediti commerciali vantati da diversi fornitori per un importo lordo complessivamente ammontante a circa Euro 4,1 mln.

Il commissario ha quindi formulato parere favorevole alla concessione della proroga: “*pare indubbia la convenienza del ceto creditorio al ricorso ad uno qualsiasi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale posto che tale ricorso presupporrebbe apporti significativi di finanza esterna che contribuirebbero al soddisfacimento dei creditori, altrimenti verosimilmente destinati a restare prevalentemente insoddisfatti*”.

In conclusione l'istanza di proroga del termine per ulteriori 60 giorni va accolta.

P.Q.M.

Il tribunale,

visto l'art. 44 CCII,

proroga sino al **7.7.2023** il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i., oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, co. 1, c.c.i.i., oppure della domanda di

omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis* c.c.i.i., con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i..

Si comunichi.

Brescia, 04/05/2023

Il Presidente  
Simonetta Bruno